



MUNICIPIO DI RIETI

UFFICIO:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 5
DEL 23-3-1987 ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA
CONSORZIO LAGHI LUNGO e RIPASOTTILE

STATUTO DEL CONSORZIO DELLA RISERVA PARZIALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE

Art. 1

Denominazione e scopi del Consorzio

È costituito, ai sensi dell'art. 10 della legge Regionale 28 novembre 1977 n. 46 e dell'art. 3 e 4 della legge Regionale 17 Giugno 1985 n. 94, tra i Comuni di Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri, VComunità Montana, il Consorzio per la istituzione e la gestione della riserva parziale naturale dei laghi LUNGO e RIPASOTTILE.

Art. 2

Durata del Consorzio

Il Consorzio ha durata illimitata. Può essere sciolto previa votazione dei Consigli Comunali riuniti in seduta comune e qualora ciò avvenisse si farà riferimento alla normativa prevista nella legge regionale istitutiva della riserva.

Art. 3

Sede

Il Consorzio ha sede in RIETI.

Art. 4

Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- 1) - L'Assemblea;
- 2) - La Giunta Esecutiva;
- 3) - Il Presidente
- 4) - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

MUNICIPIO DI RIETI

UFFICIO:

- 2 -

Art. 5

Composizione e durata dell'Assemblea

L'Assemblea del Consorzio è costituita da n. 21 membri così suddivisi:

dal Sindaco o da un suo delegato con delega anche permanente, da due consiglieri, di cui uno per la minoranza, per ogni Comune consorziato e dal Presidente o suo delegato con delega anche permanente, da due consiglieri, di cui uno per la minoranza, della V Comunità Montana.

L'Assemblea del Consorzio dura in carica cinque anni e, comunque, si rinnova quando si rieleggono la maggioranza dei consigli degli enti consorziati.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare, uno o più consiglieri, componenti l'Assemblea del Consorzio il Presidente ne darà comunicazione a l'Ente designante, il quale, entro 40 gg. provvederà alla sostituzione, rispettando l'appartenenza alla maggioranza o alla minoranza.

Art. 6

Convocazione, Adunanze, deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e, in via straordinaria, qualora venga rilevata la necessità di convocarla su deliberazione della Giunta, o su richiesta di un terzo dei componenti dell'Assemblea corredata di ordine del giorno; la Convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata entro 20 gg. dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea si riunisce presso la sede del Consorzio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio. In caso di impedimento o assenza del Presidente, essa è presieduta dal membro di Giunta che ha riportato il maggiore numero di voti.

Per la convocazione dell'Assemblea il Presidente provvederà ad inviare ai componenti dell'Assemblea l'avviso di convocazione da

MUNICIPIO DI RIETI

UFFICIO:

- 3 -

cinque giorni prima dell'adunanza, di tre giorni prima, in caso di convocazione straordinaria.

All'avviso di convocazione dovrà essere unito l'ordine del giorno.

L'adunanza dell'Assemblea sarà valida quando sarà presente la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'adunanza sarà valida se il numero dei componenti intervenuti non sarà inferiore a sette.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche salvo che si tratti di persone. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, esse debbono essere inviate contestualmente ad ogni Ente consorziato.

Art. 7

Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea detta gli indirizzi generali dell'attività del Consorzio per il conseguimento dei compiti statuari. Compete all'Assemblea in particolare:

- 1) Nominare i membri della giunta esecutiva ai sensi del successivo art. 8;
- 2) Nominare i revisori dei conti ai sensi del successivo art. 14;
- 3) Deliberare il regolamento di cui l'art. 8 della legge regionale 94/85;
- 4) Approvare i programmi ai sensi del successivo art. 22 e secondo quanto indicato dalla legge istitutiva della riserva e dei relativi progetti d'intervento;
- 5) Approvare il bilancio annuale e pluriennale preventivo e il conto consuntivo;
- 6) Deliberare l'acquisto e l'alienazione degli immobili, l'accettazione e il rifiuto di lasciti o donazioni;
- 7) Adottare le modifiche del presente statuto con la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea propri del Consorzio.

MUNICIPIO DI RIETI

UFFICIO:

- 4 -

) Deliberare il regolamento organico del personale.

Art. 8

Nomina e durata in carica del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e deve riportare la maggioranza dei voti della stessa.

Art. 9

Composizione, durata e modalità di elezione della Giunta Esecutiva.

La Giunta esecutiva è composta di n. 7 membri, compreso il Presidente eletto dall'Assemblea.

Per tal fine ciascun componente dell'Assemblea può votare fino ad un numero massimo di 6 componenti dell'Assemblea.

Sono eletti componenti che in prima votazione abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti dell'Assemblea. Ove tale maggioranza non sia raggiunta in prima votazione sono eletti in seconda valutazione, da svolgersi immediatamente dopo la prima, i componenti che ricevono il maggior numero di voti. La Giunta esecutiva si rinnova ogni qual volta si rinnovi l'Assemblea. Qualora per dimissioni o per altre cause, vengono a mancare uno o più componenti della Giunta, si provvederà alla loro sostituzione con deliberazione dell'Assemblea entro un mese, con le stesse procedure precedentemente indicate.

Art. 10

Convocazione, adunanze e deliberazioni della Giunta Esecutiva
Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide e valide con la maggioranza dei presenti. La Giunta Esecutiva si riunisce su

MUNICIPIO DI RIETI

UFFICIO:

- 5 -

ale deve altresì disporre la convocazione della Giunta
ecutiva, quando almeno tre componenti ne facciano richiesta. In
so di assenza del Presidente, le riunioni sono convocate e
presiedute dal membro di Giunta anziano.

deliberazioni adottate in Giunta debbono essere inviate agli
ti consorziati, in distinta, che indichi il numero e l'oggetto
le delibere assunte.

Art. 11

Attribuzioni della Giunta Esecutiva

Giunta, per il conseguimento dei fini statuari del Consorzio:

Predisporre il bilancio preventivo di ciascun esercizio
finanziario da sottoporre all'Assemblea;

Propone la ripartizione annuale delle spese tra i consorziali,
ai sensi dell'art. 17;

Istruisce gli affari di competenza dell'Assemblea;

Propone consulenze e nomina commissioni di studio su problemi
e servizi attinenti il Consorzio. Per quanto espresso, facendo
riferimento alle norme contenute nella legge comunale e
provinciale. Gli atti verranno sottoposti a ratifica
dell'Assemblea;

Propone all'Assemblea l'approvazione di particolari
convenzioni con Enti pubblici e private associazioni ai soli
fini istituzionali della riserva;

Propone all'Assemblea la definizione degli organi tecnici
degli uffici necessari per la gestione, della pianta organica,
del trattamento economico al personale;

Delibera le liquidazioni delle spese di ordinaria
amministrazione di gestione del Consorzio fino ad un importo
di lire duemilionicinquecentomila.

MUNICIPIO DI RIETI

UFFICIO:

- 6 -

Art. 12

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente del Consorzio:

- 1) Rappresenta il Consorzio;
- 2) Convoca la Giunta su deliberazione di essa convoca l'Assemblea del Consorzio;
- 3) Istruisce gli affari della Giunta;
- 4) Presiede le adunanze dell'Assemblea e della Giunta firmando i relativi verbali unitamente al Segretario del Consorzio;
- 5) Sovrintende e vigila sull'andamento amministrativo e tecnico del Consorzio;
- 6) Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta;
- 7) Firma la corrispondenza e tutti gli atti del Consorzio;
- 8) Firma i mandati di pagamento insieme al Segretario del Consorzio;
- 9) Presiede personalmente, o a mezzo di altro membro della Giunta da lui delegato, alle gare d'appalto;
- 10) Stipula i contratti approvati dall'Assemblea e della Giunta;
- 11) Compie tutti gli atti che siano a lui demandati dalla legge e dal presente statuto.

Art. 13

Indennità e rimborso spese al Presidente, ai membri della Giunta ed ai componenti dell'Assemblea del Consorzio.

A ciascun membro dell'Assemblea spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta pari a quello spettante ai consiglieri comunali con popolazione tra 30.001 a 250 mila abitanti (art. 9 - 10 legge n. 816 del 27-12-1985).

Al Presidente è corrisposta una indennità di carica mensile pari al 50% di quella del Sindaco del Comune tra 50.001 fino a 100.000

MUNICIPIO DI RIETI

UFFICIO:

- 7 -

altri componenti della Giunta Esecutiva comporta una indennità pari al 50% di quella spettante al Presidente, indennità al 50% di quella spettante al Presidente, indennità sopra esposta. Le indennità di cui sopra non sono comunicabili, nell'ambito della stessa giornata (art. 11 legge n. 816/85 ultimo comma), con quelle derivate da altre cariche elettive. Ai componenti della Giunta compete altresì:

il rimborso spese effettivamente sostenute da liquidarsi secondo quanto stabilito dall'art. 17 della legge n. 816 del 27.12.1985.

Art. 14

Composizione a nomina del Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplementari. I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea annualmente.

Due revisori dei conti di cui uno della minoranza, sono nominati dall'Assemblea nel proprio seno; il terzo membro è un rappresentante nominato della Regione Lazio, che assume la carica di Presidente. I revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, devono essere particolarmente informati su tutto ciò che riguarda la gestione pubblica, devono essere scelti tra persone estranee alla giunta cui si riferisce il conto. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più revisori dei conti, si provvederà alla loro sostituzione con deliberazione dell'Assemblea entro un mese. Ai revisori dei conti spetta un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello spettante a ciascun membro dell'Assemblea.

Art. 15

Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti

Presenta all'Assemblea la relazione scritta sul conto consuntivo.



MUNICIPIO DI RIETI

UFFICIO:

- 8 -

del Consorzio.

Art. 16

Conto Consuntivo

Il conto consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 17

Finanze e Contabilità

Il Consorzio provvede al raggiungimento degli scopi di cui l'art. 1, mediante il contributo della Regione Lazio.

Art. 18

Servizio di Cassa e Tesoreria

Il servizio di cassa e tesoreria verrà esplicitato, secondo la normativa di legge vigente, da un istituto bancario opportunamente deliberato dall'Assemblea.

Art. 19

Personale del Consorzio

Il Direttore del parco, avrà le competenze di segretario del Consorzio, competenze che verranno stabilite in sede di approvazione del regolamento organico. Il Segretario viene nominato ai sensi dell'art. 7-a seguito dell'espletamento di un concorso pubblico per titoli ed esami.

Dirige gli uffici Consortili, assiste alle sedute dell'Assemblea e a quelle della Giunta ed ha il compito di redigere i verbali delle sedute ed è responsabile degli altri adempimenti spettanti

MUNICIPIO DI RIETI

UFFICIO:

- 9 -

Art. 20

Disposizioni generali

Per quanto non sia nel presente statuto diversamente disposto, si conservano le norme di legge comunale e provinciale e successive modificazioni.

Art. 21

Comitato Tecnico Scientifico

La Giunta esecutiva proporrà all'Assemblea del Consorzio la nomina del Comitato tecnico scientifico di cui l'art. 7 della legge regionale n. 94 del 17.6.1985.

Art. 22

Adozione del regolamento del Consorzio e programmi

La formulazione e compilazione del regolamento previsto dall'art. 8 della legge regionale 94/85 verrà effettuata con il contributo delle organizzazioni sindacali, professionali, naturalistiche maggiormente rappresentative a livello proposte del regolamento verranno inviate contestualmente agli Enti consorziati i quali possono esprimere, con delibera consigliare, il parere entro 45 gg. dal ricevimento e successivamente trasmessa al Consorzio entro 15 gg. Trascorso il termine di 60 giorni dall'invio del regolamento agli Enti Consorziati l'Assemblea darà per acquisito il parere, anche se non pervenuto. Le procedure di cui al comma precedente debbono essere osservate per tutti i programmi attuativi riguardanti il Consorzio.

MUNICIPIO DI RIETI

UFFICIO:

- 10 -

Art. 23

Norme Transitorie

- 1) La Giunta entro sei mesi dall'entrata in funzione del Consorzio dovrà presentare all'Assemblea un progetto di sistemazione generale dell'intero territorio della riserva;
- 2) Fino a quando l'Assemblea del Consorzio non avrà provveduto ad approvare il progetto generale di sistemazione del territorio della riserva, questi non dovrà subire modificazioni tali da vanificare le finalità istitutive del Consorzio.
- 3) L'Assemblea del Consorzio approverà i relativi regolamenti di cui alle disposizioni di legge 94/83 entro 12 mesi dall'approvazione dello statuto;
- 4) Fino a quando l'Assemblea del Consorzio non avrà nominato il segretario direttore della riserva, le funzioni del medesimo saranno assolte dal segretario della sede della riserva, con un compenso mensile che verrà fissato dall'Assemblea;
- 5) Fino a quando l'Assemblea del Consorzio e la Giunta Esecutiva non avranno provveduto alla definizione degli uffici e dei servizi ed alla nomina del personale, potrà essere incaricato per chiamata diretta ad occupare i nuovi uffici il personale di competenza ed esecutivo, presso i Comuni consorziati con le stesse competenze, a richiesta degli interessati.


IL PRESIDENTE

f.to.....



IL SEGRETARIO


f.to.....



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

li.....

PRESIDENTE
IL SEGRETARIO



SEGREARIO
Visto: IL PRESIDENTE

